



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n.



GDAP-0171279-2012

PU GDAP-1e00-03/05/2012-0171279-2012

Ai rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a
00136 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 - ROMA

U.I.L.- P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 - ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

C.I.S.L.-F.N.S. - Via dei Mille, 36
00185 - ROMA

U.G.L. Polizia Penitenziaria
Via G. Mompiani, 7 - 00192 - ROMA

F.S.A.-C.N.P.P. Via degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

C.G.I.L.-F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - ROMA

E p.c. Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione - SEDE

OGGETTO: **Attivazione Centrali Rete Radiomobile dapnet.**

Ruolo Ispettori	n. 8 (Capiturno)
Ruolo Sovr/e/Agenti e Ass.ti	n. 10 (Operatori radio e Manutentori)

Per opportuna informativa, si trasmette la ministeriale GDAP-0169832-2012 del 3.5.2012 della Direzione Generale del Personale e della Formazione, relativa a quanto in oggetto indicato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



RL

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione



GDAP-0169832-2012

PU-GDAP-2b00-03/05/2012-0169832-2012

AI PROVVEDITORATI REGIONALI
DELL'AMM.NE PENITENZIARIA

PESCARA
CAGLIARI
PERUGIA
ANCONA
FIRENZE
GENOVA
MILANO
TORINO
BOLOGNA
PADOVA

e, per conoscenza
Al Signor Capo del Dipartimento
Ai Sigg. Vice Capi del Dipartimento

Alla Direzione Generale delle Risorse
Materiali, dei Beni e dei Servizi
nota U.O.R. n. 002293 del 23.3.2012

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio dell'Organizzazione e delle
Relazioni - rif. nota 35726/5.1.4.
Del 23.1.2012

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
SEDE

OGGETTO : **Attivazione Centrali Rete Radiomobile dapnet.**

Ruolo Ispettori	n.	8 (Capiturno)
Ruolo Sovr/e/Agenti e Ass.ti	n.	10 (Operatori radio e Manutentori)

Ufficio Torco del Corpo Polizia Penitenziaria
Settore assegnazioni, trasferimenti e mobilità provvisoria



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

- 2 -

Al fine di darne urgente diffusione tra il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in forza presso gli istituti, uffici e servizi presenti sul territorio di competenza (comprese le Scuole di formazione), si invitano codesti Provveditorati, previa informativa alle Organizzazioni Sindacali, ad attivarsi per reperire il personale da impiegare nelle locali Centrali per le Telecomunicazioni, nel limite, dell'organico fissato per ciascuna delle mansioni in oggetto specificate.

All'esito del confronto, da tenersi presso ciascun Provveditorato, dovrà essere emanato il necessario interpello da rimettersi contestualmente a questo Generale Ufficio. (Per trarre indicazioni e spunti di riflessione si allega copia dell'interpello nazionale predisposto nell'anno 2000 in occasione dell'attivazione del medesimo servizio presso altre Regioni.).

Si ricorda, inoltre che dovranno essere obbligatoriamente istituite, a garanzia del personale interessato, le commissioni di primo esame per poter formare la graduatoria provvisoria e di revisione per l'esame di eventuali ricorsi, prima di promulgare la graduatoria definitiva regionale.

Si ringrazia, e si resta in attesa.

IL DIRETTORE GENERALE
Riccardo Turrini Vita



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio Centrale del Personale
Divisione III - Sezione B
(Trasferimenti - Assegnazioni)

AT SIG. DIRETTORE ISTITUTO SUPERIORE
STUDI PENITENZIARI

ROMA

AT PROVVEDITORIATI REGIONALI
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

LORO SEDI

AT SIG. DIRETTORE CENTRO AMMINISTRATIVO
G. ALTAVISTA

ROMA

FONO N. 26348015.1

DEL 07 OTT. 2000

SI TRASMETTE IN ALLEGATO COPIA DEL P.D.U., CONCERNENTE
"INTERPELLO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI
TELECOMUNICAZIONE RADIOMOBILE NAZIONALE", CON
PREGHIERA DI VOLERNE CURARE, L'URGENTE DIFFUSIONE TRA IL
PERSONALE IN FORZA PRESSO ISTITUTI, UFFICI E SERVIZI PRESENTI
SUL TERRITORIO DI COMPETENZA (COMPRESSE SCUOLE DI
FORMAZIONE).
ASSICURISI.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Trasmette SANTORO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

CONSIDERATA la necessità di selezionare il personale del Corpo di polizia penitenziaria da impiegare, previo appositi corsi di formazione tenuti dalla ditta installatrice degli impianti, per il funzionamento della Rete di telecomunicazione radiomobile nazionale, in corso di realizzazione;

ATTESO che le Centrali Operative Regionali di Palermo, Messina, Catanzaro e Melfi sono già state approntate e sono attivabili;

che le Centrali Operative Regionali di Bari, Napoli e Roma sono in fase di avanzata realizzazione;

che, per la loro gestione, è necessario formare, mediante apposito corso, personale di polizia penitenziaria che possa accedere alle funzioni di:
1) operatore radio di centrale, 2) gestore di rete, 3) tecnico manutentore di rete, 4) tecnico manutentore di apparati;

che, dovendo le centrali operative restare attive per l'intero arco delle 24 ore, deve essere individuato il personale cui attribuire la gestione della rete oltre agli altri operatori;

che è urgente procedere, allo stato, alla formazione del personale da destinare alle predette Centrali Operative Regionali, in attesa dell'ultimazione della Rete di telecomunicazione radiomobile nazionale;

DECRETA

Art. 1
(Posti a concorso)

Per l'ammissione al Corso di formazione di cui in premessa è emanato interpello nazionale per complessivi n. 205 posti e per le funzioni appresso indicate:



Ministero della Giustizia

- a) Ruolo degli Ispettori (in qualità di Capoturno) posti n. 35
così suddivisi:
- | | |
|------------------------------|------------|
| Centrale Operativa Palermo | posti n. 5 |
| Centrale Operativa Messina | posti n. 5 |
| Centrale Operativa Catanzaro | posti n. 5 |
| Centrale Operativa Melfi | posti n. 5 |
| Centrale Operativa Bari | posti n. 5 |
| Centrale Operativa Napoli | posti n. 5 |
| Centrale Operativa Roma | posti n. 5 |
- b) Ruolo degli Agenti/Assistenti (in qualità di operatori radio di centrale e gestori di rete) posti n. 132
così suddivisi:
- | | |
|------------------------------|-------------|
| Centrale Operativa Palermo | posti n. 16 |
| Centrale Operativa Messina | posti n. 16 |
| Centrale Operativa Catanzaro | posti n. 21 |
| Centrale Operativa Melfi | posti n. 16 |
| Centrale Operativa Bari | posti n. 21 |
| Centrale Operativa Napoli | posti n. 21 |
| Centrale Operativa Roma | posti n. 21 |
- c) Ruolo degli Agenti/Assistenti (in qualità di tecnico manutentore di rete) posti n. 19
così suddivisi:
- | | |
|------------------------------|------------|
| Centrale Operativa Palermo | posti n. 2 |
| Centrale Operativa Messina | posti n. 2 |
| Centrale Operativa Catanzaro | posti n. 3 |
| Centrale Operativa Melfi | posti n. 3 |
| Centrale Operativa Bari | posti n. 3 |
| Centrale Operativa Napoli | posti n. 3 |
| Centrale Operativa Roma | posti n. 3 |
- d) Ruolo degli Agenti/Assistenti (in qualità di tecnico manutentore di apparati) posti n. 19
così suddivisi:
- | | |
|------------------------------|------------|
| Centrale Operativa Palermo | posti n. 2 |
| Centrale Operativa Messina | posti n. 2 |
| Centrale Operativa Catanzaro | posti n. 3 |
| Centrale Operativa Melfi | posti n. 3 |
| Centrale Operativa Bari | posti n. 3 |
| Centrale Operativa Napoli | posti n. 3 |
| Centrale Operativa Roma | posti n. 3 |



Ministero della Giustizia

Art. 2

(Requisiti per l'ammissione)

E' ammesso a partecipare al presente interpello il personale dei ruoli maschile e femminile degli ispettori e degli agenti ed assistenti, del Corpo di polizia penitenziaria che:

- abbia riportato negli ultimi 2 (due) anni almeno il giudizio complessivo di "buono";
- non abbia presentato domanda di trasferimento ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- garantisca, mediante autocertificazione da allegarsi all'istanza di partecipazione, la permanenza nella sede di assegnazione per almeno i 3 (tre) anni successivi;

Art. 3

(Titoli valutabili e criteri di valutazione)

~~E' ammesso al corso di specializzazione organizzato dall'Amministrazione e tenuto dal personale della ditta "Marconi", un numero di aspiranti pari ai posti messi a concorso, maggiorato del 20 % (205+41=246).~~

Gli aspiranti sono scelti secondo l'ordine delle graduatorie formulate sulla base del presente interpello.

La valutazione dei titoli presentati da ciascun candidato è effettuata secondo i valori sotto indicati:

a) diploma di laurea nel settore radio, telecomunicazioni, informatica, elettronica ed elettrotecnica:

punti 3,00

b) diploma di scuola media superiore nel settore radio, telecomunicazioni, informatica, elettronica ed elettrotecnica:

punti 2,00

c) per specializzazioni nel settore radio, telecomunicazioni informatica, elettronica ed elettrotecnica, conseguite, anche prima dell'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, presso altre Amministrazioni ed Enti, civili e militari, pubblici e privati:

punti 0.50

d) esperienza lavorativa nel settore radio, telecomunicazioni, informatica, elettronica ed elettrotecnica, opportunamente certificata, effettuata nell'Amministrazione:

punti 1,00

e) esperienza lavorativa nel settore radio, telecomunicazioni, informatica, elettronica ed elettrotecnica, per periodi superiori a mesi 6 (sei), opportunamente certificati, effettuati prima dell'assunzione nel Corpo, presso Amministrazioni dello Stato o Enti pubblici e privati:



Ministero della Giustizia

- | | | |
|-----------------------|-------|------|
| per periodo | punti | 0,50 |
| fino ad un massimo di | punti | 2,00 |
- f) per non aver riportato alcuna sanzione disciplinare superiore alla censura:
- | | | |
|--|-------|------|
| | punti | 1,00 |
|--|-------|------|
- g) per ogni anno di servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria, per anno
- | | | |
|-----------------------|-------|------|
| | punti | 0,25 |
| fino ad un massimo di | punti | 2,50 |
- h) a parità di punteggio prevale il criterio di anzianità secondo il seguente ordine: anzianità di ruolo, anzianità di qualifica, anzianità complessiva di servizio, età anagrafica.

Art. 4

(Modalità per la presentazione della domanda)

Le istanze potranno essere presentate:

da parte di coloro che sono inquadrati nel ruolo degli ispettori per il solo incarico di capoturno; per il personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti per le 4 qualifiche innanzi citate e comunque, per tutti, è consentito avanzare istanza per un massimo di cinque sedi analogamente a quanto disposto dal P.D.G. 5.5.99. *Art. 7 comma 2*

1. Il dipendente, deve presentare domanda nel periodo compreso tra il 23.10.2000 ed 04.11.2000. La domanda di partecipazione all'interpello deve essere conforme al modello allegato al presente bando (allegato n.1).
2. La domanda deve essere depositata esclusivamente nell'Ufficio di appartenenza del dipendente, il quale provvede immediatamente a protocollarla. Chi si trovi legittimamente fuori dell'ordinaria sede di servizio può presentare, nei termini di cui al comma 1, l'istanza presso altri istituti penitenziari o servizi dell'Amministrazione. Le istanze sono trasmesse al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dal Provveditorato Regionale che ha competenza sull'istituto nel quale l'istanza è stata presentata.
3. Le istanze depositate fuori dei termini indicati nel comma 1 nonché le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel comma 2, non sono valutate.
4. L'osservanza del termine perentorio di presentazione della domanda è comprovata dall'annotazione sulla stessa della data di deposito e del numero del registro di protocollo dell'Ufficio che riceve l'istanza.
5. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande esse sono trasmesse, in originale e corredate dal foglio matricolare aggiornato dell'interessato,



Ministero della Giustizia

ai competenti Provveditorati Regionali che, nei successivi cinque giorni, ne cureranno la consegna, a mezzo corriere, all'Ufficio Centrale del Personale Divisione Terza Sezione B.

Art. 5

(Documentazione da allegare alla domanda)

La sussistenza di stati, fatti e qualità personali, previsti dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dall'art. 1, comma 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n° 403, che costituiscano titolo valutabile ai sensi del precedente art. 3, deve essere comprovata, mediante dichiarazione/i sottoscritta/e dall'interessato, da allegarsi all'istanza di trasferimento (fac-simile allegato n. 2).

Tutti gli stati, i fatti e le qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed all'art. 1, comma 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, che costituiscano titolo valutabile ai sensi del precedente art. 3, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4-gennaio 1968 n. 15 (fac-simile allegato n.3).

Tali dichiarazioni possono essere presentate contestualmente all'istanza e sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.

Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è competente a ricevere la documentazione.

Nei casi in cui si debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

L'Amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si applica l'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n° 15. Il dichiarante, inoltre, decade dall'eventuale ammissione al corso di qualificazione, quando questa sia stata conseguita sulla base della dichiarazione non veritiera.



Ministero della Giustizia

Art. 6 (Formazione della graduatoria)

La graduatoria degli aspiranti è formata dal gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del P.D.G. in data 05.05.1999 recante "criteri e modalità di valutazione dei requisiti per la formazione delle graduatorie degli aspiranti ai trasferimenti a domanda del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria".

Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 assegna i punteggi in relazione ai criteri di cui all'articolo 3 del presente decreto.

All'esame delle eventuali richieste di revisione dei punteggi attribuiti dal gruppo di lavoro di cui al comma precedente provvede la commissione di cui al comma 2 dell'articolo 4 del citato P.D.G. 05.05.1999, integrato da un esperto in radiocomunicazioni.

L'attribuzione del punteggio è effettuata sulla base dei titoli posseduti alla data di scadenza del presente bando. Per la determinazione del punteggio fanno fede le date risultanti dal foglio matricolare dell'istante che deve essere allegato alla domanda a cura della direzione dell'istituto o del servizio di appartenenza. Nei casi disciplinati dall'art. 4 comma 2, la direzione dell'istituto o servizio che riceve la domanda ne dà immediata comunicazione, a mezzo fax, alla direzione dell'istituto di appartenenza dell'istante. Quest'ultima provvede, nei termini e con le modalità di cui all'art. 4 comma 5, a trasmettere il foglio matricolare aggiornato del dipendente.

Saranno ammessi alla selezione gli aspiranti che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocato all'ultimo posto tra quelli messi a concorso.

La graduatoria provvisoria è formata entro il 28.11.2000. Essa è inviata tempestivamente, con comunicazione ufficiale, al personale interessato presso gli istituti e servizi dipendenti ed alle OO.SS. rappresentative. Le direzioni degli istituti e servizi, entro la data del 01.12.2000, curano la notifica del punteggio agli istanti compreso il personale assente a qualsiasi titolo, al quale sarà data comunicazione, anche telefonica, facendo risultare con apposita annotazione datata e sottoscritta, la data in cui la comunicazione stessa è avvenuta. E', altresì, fornita copia della graduatoria riportante i punteggi conseguiti anche per singole voci.

Al dipendente che dimostri di averne interesse è riconosciuto il diritto di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, il rilascio della copia degli atti relativi alla valutazione della propria istanza. Di tale richiesta l'interessato informa, ove lo ritenga, le OO.SS..

Avverso i punteggi attribuiti è ammessa richiesta di revisione, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, entro la data del 09.12.2000.

Ultimati i lavori di revisione del punteggio da parte della commissione preposta, da effettuarsi entro il 22.12.2000, l'Amministrazione emana la graduatoria definitiva.



Ministero della Giustizia

La graduatoria definitiva, unitamente a quella riportante i punteggi per singole voci, è inviata tempestivamente, con comunicazione ufficiale, al personale interessato presso gli istituti e servizi dipendenti ed alle OO.SS. rappresentative.

Art. 7

(Revoca della domanda)

Le dichiarazioni di revoca dell'istanza devono essere presentate, non oltre 10 giorni dalla data di notifica della graduatoria definitiva con le stesse modalità di cui all'articolo 4 del presente decreto.

Art. 8

(Assegnazione alle sedi)

Il trasferimento alle sedi indicate in premessa avverrà sulla base della graduatoria formata per l'ammissione al Corso, tenuto conto delle eventuali attestazioni di inidoneità all'esito dell'esperienza formativa, e sarà disposta a domanda degli interessati.

Roma, li 10.7 OTT. 2000.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

ALLEGATO N. 1

FAC SIMILE

DOMANDA

ROMA

Il sottoscritto _____ qualifica _____
nato in _____ Prov. _____ il _____
arruolatosi il _____ Matricola n° _____
attualmente in servizio presso _____ di _____

CHIEDE

di poter partecipare all'interpello riservato alla formazione del personale da destinare alle Centrali Operative Regionali in qualità di:

(barrare la/le casella/e interessata/e)

- | | | | |
|--------------------------|-------|----|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ----- | 1) | capo turno |
| <input type="checkbox"/> | ----- | 2) | operatore radio di centrale; |
| <input type="checkbox"/> | ----- | 3) | gestore di rete; |
| <input type="checkbox"/> | ----- | 4) | tecnico manutentore di rete; |
| <input type="checkbox"/> | ----- | 5) | tecnico manutentore di apparati; |

presso la sede di :

- 1 - _____
2 - _____
3 - _____
4 - _____
5 - _____

Con la presente, inoltre, dichiara, ai sensi della legge n. 15 del 1968 consapevole della responsabilità penale derivante dall'attestazione di dichiarazioni mendaci, di impegnarsi a garantire la permanenza nella sede di assegnazione per almeno i 3 (tre) anni successivi.

Ai fini della determinazione del punteggio allega: _____

_____ li _____ FIRMA _____

=====

DICHIARAZIONI DELLA DIREZIONE

Assunta al protocollo il _____ n° _____
DATA PROVVEDIMENTO ULTIMO TRASFERIMENTO _____
DATA GIUNTO IN SEDE _____
ASSEGNAZIONE D'UFFICIO A DOMANDA

IL DIRETTORE

N.B. La compilazione della presente istanza dovrà essere effettuata in stampatello o dattiloscritta, ad esclusione della firma (leggibile).

ALLEGATO N. 2

**FAC SIMILE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
NON SOGGETTE AD AUTENTIFICAZIONE -**

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

(Art.2, legge 04.01.1968, n.15, art.3, c.10, legge 15.05.1997, n.127, legge 16.06.1998, n.191 e art.1 D.P.R. 20.10.1998, n.403)

- NON SOGGETTE AD AUTENTICAZIONE -

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ (____), il _____ con residenza anagrafica nel comune di _____ (____), e abitazione nel Comune di _____ (____), via _____, a conoscenza di quanto prescritto dall'art.26 della legge 4 gennaio 1968, n.15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e dall'art.11, comma 3, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.2 della citata legge n.15/1968 e 1 del D.P.R. n.403/1998 e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

_____, li _____

IL/LA DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)

In relazione al disposto degli artt.2 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403, è possibile utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione per gli stati, fatti o qualità personali ivi elencati:

Articolo 2, Legge 4 gennaio 1968, n.15

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

1. La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

Articolo 1, D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403

Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2 della Legge 4 gennaio 1968, n.15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:

a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;

c) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

d) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n.237, come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n.958;

g) di non aver riportato condanne penali;

h) qualità di vivenza a carico;

i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università, quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n.15.

Le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi di veridicità del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.

Articolo 26, Legge 4 gennaio 1968, n.15

Sanzioni Penali

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e la dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'articolo 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge.

Articolo 11, D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403

Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

1. Le amministrazioni procedenti, sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

2. Quanto ai controlli di cui al comma 1 riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione procedente richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del certificato.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15, qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ALLEGATO N. 3

FAC SIMILE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' -

(Art.4, legge 04.01.1968, n.15, art.3, c.10, legge 15.05.1997, n.127, legge 16.06.1998, n.191 e artt.2 e 3 D.P.R. 20.10.1998, n.403)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ con residenza anagrafica nel comune di _____
e abitazione nel Comune di _____, via _____
a conoscenza di quanto prescritto dall'art.26 della legge 4 gennaio 1968, n.15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e dall'art.11, comma 3, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.4 della citata legge n.15/1968 e 2 del D.P.R. n.403/1998 e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

_____ II _____

IL/LA DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)

Il sottoscritto _____ addetto a norma dell'articolo 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, informato il dichiarante delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15, attesta che, la firma in calce alla suestesa dichiarazione è stata apposta in mia presenza, previo accertamento della identità del dichiarante mediante

_____ II _____

IL DIPENDENTE ADDETTO

Articolo 2, D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403

Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento e all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n.15, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.

3. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorchè non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.

4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i certificati di cui all'articolo 10.

Articolo 3 - Presentazione delle dichiarazioni sostitutive.

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.

2. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n.241, è comunque competente a ricevere la documentazione.

3. Oltre a quanto previsto nell'articolo 3, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n.127, costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva nei casi in cui le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione in luogo della produzione di atti di notorietà.

4. Nel caso in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n.15, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

Articolo 11 - Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

1. Le amministrazioni procedenti, sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

2. Quando i controlli di cui al comma 1 riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione procedente richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del certificato.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15, qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.